



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

# Diritto civile A-J

## Lezione 16 – Il processo decisionale automatizzato

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza  
a.a. 2020-2021

Roberto Caso

# L'ordine del ragionamento

1. L'art. 22 del RGPD (GDPR) sul diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato e la trasparenza
2. I fondamenti della disposizione normativa. La giurisprudenza amministrativa sulle decisioni mediante algoritmo: caso 1
3. Caso 2 e problema

# 1. L'art. 22.1 del RGPD [il diritto]

«1. L'interessato ha **il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione**, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona».

# 1. L'art. 22.2 del RGPD [le deroghe]

«2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

a) sia **necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto** tra l'interessato e un titolare del trattamento;

b) sia **autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro** cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;

c) si basi sul **consenso esplicito dell'interessato**».

# 1. L'art. 22.3 del RGPD [deroghe e misure appropriate di tutela]

«3. Nei casi di cui al **paragrafo 2, lettere a) e c)**, il titolare del trattamento attua **misure appropriate** per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno **il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione**».

# 1. L'art. 22.4 del RGPD [deroghe e categorie particolari di dati]

«4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato».

# 1. La trasparenza e le decisioni automatizzate

- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato; informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato
- Art. 13, par. 2 lett. f) (quando i dati sono raccolti presso l'interessato)
- Art. 14, par. 2 lett. g) (quando i dati non sono raccolti presso l'interessato)
- Art. 15, par. 1 lett. h) (**diritto di accesso**)

## 2. L'algoritmo

Vocabolario Treccani, prima accezione:

«[...] un procedimento di calcolo esplicito e descrivibile con un numero finito di regole che conduce al risultato dopo un numero finito di operazioni, cioè di applicazioni delle regole»

Pascuzzi 2020, 291:

«un insieme finito di regole ben definite per la soluzione di un problema in un numero finito di passaggi»



## 2. Tipologie di algoritmo

Pascuzzi 2020, 291:

**Algoritmi deterministici** (sequenza fissa e predefinita di passaggi)

**Algoritmi non deterministici** (almeno un'istruzione ammette più di un'alternativa nei passi successivi che possono essere compiuti; più soluzioni finali sono possibili)

**Algoritmi probabilistici** (almeno un'istruzione ammette più passi successivi, ognuno dei quali ha una certa probabilità di essere scelto)

**Algoritmi di apprendimento** → machine learning

**Algoritmi predittivi** → data analytics → big data

## 2. Algoritmi e processi decisionali automatizzati

Pascuzzi 2020, 291:

«L'elemento interessante è che, per molti, il concetto algoritmo è divenuto sinonimo di automazione di un processo decisionale e, quindi, di decisione automatizzata»

### 3. Caso 1 e problema

- Caso. Nell'ambito di una procedura amministrativa volta a formulare proposte di assunzione a tempo indeterminato di docenti della scuola pubblica, l'individuazione dei ruoli e delle sedi viene determinata da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo, il cui funzionamento rimane sconosciuto.
- Problema. È legittima la procedura amministrativa che, per formulare proposte di assunzione a tempo indeterminato di docenti della scuola pubblica, individua i ruoli e le sedi mediante un algoritmo il cui funzionamento rimane sconosciuto?

## 2. Una possibile soluzione: C. Stato, sez. VI, 08-04-2019, n. 2270

- Posto che l'algoritmo a cui una amministrazione affidi un proprio processo decisionale deve essere considerato a tutti gli effetti un atto amministrativo informatico, ne deriva che tale algoritmo deve essere conoscibile – con riferimento ai suoi autori, al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti – e soggetto alla cognizione e al sindacato del giudice amministrativo (nella specie, è stata ritenuta illegittima la procedura automatizzata prevista dalla l. 107/15, tesa ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole perché i giudici non sono stati in grado di comprendere le modalità con le quali, attraverso l'algoritmo adoperato dall'amministrazione, sono stati assegnati i posti disponibili, essendosi verificati esiti illogici e irrazionali come il trattamento di maggior favore riservato a docenti con minori titoli e minore anzianità).

## 2. Argomenti

- In primo luogo, come già messo in luce dalla dottrina più autorevole, **il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) deve essere “conoscibile”**, secondo una **declinazione rafforzata del principio di trasparenza**, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico.

## 2. Argomenti

- **Tale conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti:** dai suoi **autori al procedimento usato per la sua elaborazione**, al **meccanismo di decisione**, comprensivo delle **priorità assegnate** nella procedura valutativa e decisionale e dei **dati selezionati** come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato.

## 2. Argomenti

- In altri termini, la “caratterizzazione multidisciplinare” dell’algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che **la “formula tecnica”, che di fatto rappresenta l’algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella “regola giuridica” ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice.**

## 2. Argomenti

- In secondo luogo, la **regola algoritmica** deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche **soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo.**
- La suddetta esigenza risponde infatti all'irrinunciabile necessità di poter sindacare come il potere sia stato concretamente esercitato, ponendosi in ultima analisi come declinazione diretta del diritto di difesa del cittadino, al quale non può essere precluso di conoscere le modalità (anche se automatizzate) con le quali è stata in concreto assunta una decisione destinata a ripercuotersi sulla sua sfera giuridica.



## 2. Argomenti

- Solo in questo modo è possibile svolgere, anche in sede giurisdizionale, una valutazione piena della legittimità della decisione; valutazione che, anche se si è al cospetto di una scelta assunta attraverso una procedura informatica, non può che essere effettiva e di portata analoga a quella che il giudice esercita sull'esercizio del potere con modalità tradizionali.
- In questo senso, la decisione amministrativa automatizzata impone al giudice di valutare in primo luogo la correttezza del processo informatico in tutte le sue componenti: dalla sua costruzione, all'inserimento dei dati, alla loro validità, alla loro gestione. Da qui, come si è detto, si conferma la necessità di assicurare che quel processo, a livello amministrativo, avvenga in maniera trasparente, attraverso la conoscibilità dei dati immessi e dell'algoritmo medesimo.

## 2. Argomenti

- [...] Il giudice deve poter sindacare la stessa logicità e ragionevolezza della decisione amministrativa robotizzata, ovvero della “regola” che governa l’algoritmo, di cui si è ampiamente detto.

## 2. C. Stato, sez. VI, 13-12-2019, n. 8472

- In primo luogo, **il principio di conoscibilità**, per cui ognuno ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano ed in questo caso a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata.

## 2. Cons. Stato 13 dicembre 2019

- In secondo luogo, l'altro principio del diritto europeo rilevante in materia (ma di rilievo anche globale in quanto ad esempio utilizzato nella nota decisione *Loomis vs. Wisconsin*), è definibile come il **principio di non esclusività della decisione algoritmica**.
- Nel caso in cui una decisione automatizzata “produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona”, questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato (art. 22 Reg.). In proposito, deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica. In ambito matematico ed informativo il modello viene definito come HITL (*human in the loop*), in cui, per produrre il suo risultato è necessario che la macchina interagisca con l'essere umano.

## 2. Cons. Stato 13 dicembre 2019

- In terzo luogo, dal **considerando n. 71 del Regolamento 679/2016** il diritto europeo trae un ulteriore principio fondamentale, **di non discriminazione algoritmica**, secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato **e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti di persone** fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti.

## 3. Caso 2

- La piattaforma di commercio online Alì Amazor organizza per i suoi utenti, acquirenti registrati con proprio account, campagne di sconti sui libri digitali (ebook)
- La piattaforma profila gli utenti con un software che opera mediante un algoritmo protetto da segreto industriale
- L'utente Paul Watch riceve da Alì Amazor l'offerta di acquistare l'ultimo ebook della nota autrice Elena Stagnante a 30 Euro, ma viene a sapere che il suo amico Robert Case che ha ricevuto da Alì Amazor un'offerta dello stesso ebook a 20 Euro.
- Paul Watch agisce contro Alì Amazor per conoscere informazioni significative sull'algoritmo e sulla logica che lo governa
- Qual è il problema? Qual è la soluzione?

# Riferimenti bibliografici

- P. Guarda, L. Petrucci, [Quando l'intelligenza artificiale parla: assistenti vocali e sanità digitale alla luce del nuovo regolamento generale in materia di protezione dei dati](#), in BioLaw Journal - Rivista di biodiritto, n. 2/2020
- G. Pascuzzi, Il diritto dell'era digitale, Bologna, Il Mulino, 2020
- G. Resta, in G. Alpa e G. Resta, Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità, in Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2019, pp. 145-632
- M.C. Cavallaro, G. Smorto, [Decisione pubblica e responsabilità dell'amministrazione nella società dell'algorithm](#), in Federalismi, 4 settembre 2019

# Roberto Caso

E-mail:

[roberto.caso@unitn.it](mailto:roberto.caso@unitn.it)

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>



# Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons  
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633